

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO

(approvato dall'Assemblea Generale in data 02/12/2013)

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del servizio
- Art. 2 – Affidamento del servizio
- Art. 3 – Anticipazioni all'economato
- Art. 4 – Pagamenti dell'economato
- Art. 5 – Procedure per i pagamenti
- Art. 6 – Registri obbligatori

ARTICOLO 1

Istituzione del servizio

1. E' istituito il servizio di economato.

ARTICOLO 2

Affidamento del servizio

1. L'incarico di economato e di supplente è conferito dal Presidente ed è valido fino a revoca. L'incarico di economato può cumularsi con quello di cassiere e di consegnatario.

ARTICOLO 3

Anticipazioni all'economato

1. Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza, l'economato sarà dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato con atto della Giunta Esecutiva.
2. Il fondo economato è reintegrabile con provvedimento della Giunta Esecutiva durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.
3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'economato restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi di incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 4

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO

(approvato dall'Assemblea Generale in data 02/12/2013)

Pagamenti dell'economato

1. L'economato è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite minute, ciascuna non superiore ad € 1.500,00, quali spese d'ufficio, per il materiale di consumo, per piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, per le spese postali e per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Tale importo può essere determinato in misura diversa con apposita delibera della Giunta Esecutiva.

2. Possono gravare sul fondo anche le spese di viaggio ed indennità di missione, compresi eventuali acconti, ove non sia possibile provvedervi con bonifici tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.

ARTICOLO 5

Procedure per i pagamenti

1. L'economato potrà dare corso ai pagamenti esclusivamente sulla scorta di appositi buoni a firma dello stesso o del Presidente.

2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità.

ARTICOLO 6

Registri obbligatori

1. L'economato annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d'ufficio, i pagamenti effettuati.

2. Sul registro dovrà obbligatoriamente essere rilevato il saldo al termine di ogni mese solare.